



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – La Spezia

SEZIONE TECNICA - SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Largo Michele Fiorillo, 2 - 0187/2581277 – tecnica.cplaspezia@mit.gov.it

ORDINANZA N. 199 /2015

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto:

- **VISTO** l'articolo 66 del Codice della Navigazione e l'articolo 60 del relativo Regolamento di esecuzione;
- **VISTA** la legge 31 dicembre 1982, n.979 "Legge difesa del mare";
- **VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n.84 " Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modificazioni;
- **VISTO** il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico" e successive modificazioni;
- **VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni;
- **VISTA** la propria ordinanza n.62\2002;
- **CONSIDERATA** la necessità di disciplinare l'attività di navi e galleggianti impiegati nel servizio di prevenzione e di disinquinamento da idrocarburi nonché della raccolta rifiuti da unità navali nell'ambito dei porti e delle relative rade del Compartimento marittimo della Spezia, con l'esclusione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale della Spezia;
- **RITENUTO** di dover provvedere alla revisione della propria ordinanza sopra richiamata alla luce delle intervenute disposizioni normative in materia;

ORDINA

1 OBBLIGO DI ISCRIZIONE

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 lett. C) della Legge 84/94, l'esercizio, in libero mercato, delle attività di prevenzione, di disinquinamento marino, nonché la raccolta dei rifiuti da unità navali con l'impiego di navi e galleggianti nell'ambito dei porti e

relative rade del compartimento marittimo della Spezia, con l'esclusione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale della Spezia, è soggetto a concessione della Capitaneria di Porto della Spezia.

2 DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA CONCESSIONE

Chiunque intenda ottenere la concessione di cui all'articolo 1 deve produrre domanda in bollo, diretta alla Capitaneria di Porto della Spezia, nella quale devono essere indicati:

- Le complete generalità del richiedente o, se si tratta di società, della persona che ha la legale rappresentanza della stessa;
- L'attività che si intende svolgere;
- L'elenco completo dei mezzi nautici in possesso, con indicazione delle caratteristiche tecniche e dei relativi certificati di sicurezza e navigazione;
- L'elenco delle dotazioni in possesso.

Gli interessati devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Non essere stati condannati per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- Non essere sottoposti a misure restrittive della libertà personale;
- Non essere soggetti a procedure di fallimento concordato, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali;
- Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di residenza del richiedente;
- Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, dalla quale risulti che nei confronti della società/ditta non vi siano in atto procedure di fallimento, concordato, amministrazione controllata o di liquidazione coatta;
- Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di avere almeno una sede operativa nel Compartimento marittimo della Spezia;
- Dichiarazione del legale rappresentante della società/ditta che chiede la concessione, di manleva dell'Amministrazione marittima da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'esercizio delle attività svolte.

3 DOTAZIONI MINIME

Coloro che intendano ottenere la concessione per svolgere le attività di cui all'articolo 1 devono essere in possesso almeno delle seguenti attrezzature e dotazioni minime:

- Battello disinquinante dotato di skimmer e di apparecchiature necessarie al recupero di idrocarburi anche allo stato solido e dotato di apparato VHF;
- Bettolina idonea a contenere i prodotti liquidi o solidi recuperati di capacità non inferiore a 15 mc.;
- Rimorchiatore preposto all'assistenza di mezzi in mare, dotato di panne galleggianti di lunghezza complessiva non inferiore a 500 metri e idoneo alla loro messa in opera ed al loro recupero, provvisto altresì di apparato VHF;
- Motobarca idonea al servizio con scafo in acciaio con stiva atta a contenere portarifiuti di capacità non inferiore a 12 mc;
- N.4 contenitori scarrabili di capacità non inferiore a 12 mc ciascuno;

I mezzi nautici impiegati dovranno essere in perfetta efficienza ed armati convenientemente con personale idoneo e numericamente sufficiente.

4 ABROGAZIONI E SANZIONI

L'Ordinanza 62/2002 in premessa citata è abrogata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza i cui trasgressori saranno puniti ai sensi di Legge.

La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

La Spezia, 15 settembre 2015

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Enrico CASTIONI

